

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

Dott. Elena Melandri

Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arxarello

Bologna, 16 marzo 2015

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

LO SPESOMETRO PER L'ANNO 2014: Scadenza 10.4.2015

Chiamato anche "Comunicazione polivalente", altri non è se non il vecchio elenco Clienti/Fornitori, che nostalgicamente rimpiangiamo in quanto molto più semplice. Qui di seguito ricordiamo le regole per la sua compilazione, richiamando le nostre Circolari del 4.11.2013 e dell'11.3.2014.

GENERALITA'

Tutti i contribuenti soggetti passivi Iva devono procedere alla comunicazione telematica (Spesometro) delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014:

- senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino).

- se d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l'obbligo di comunicazione dell'operazione. Ad es.: sono soggetti all'obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell'operazione (es: i medici per le fatture esenti, i commercianti al dettaglio per le fatture emesse, ecc.).

CHI DEVE COMPILARE LO SPESOMETRO

Soggetti obbligati

Sono obbligati tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:

- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l'obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall'emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l'esonero ex art. 36-bis.
- che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonché gli ex minimi.

Soggetti esclusi

- i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;
- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

COME FARLO? POSSIAMO SCEGLIERE TRA LA MODALITA' ANALITICA O QUELLA AGGREGATA

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore). Le due modalità non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l'intero contenuto dello Spesometro.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici di San Marino
- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

- acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio' riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l'indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale (come eravamo abituati in passato).

Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:

- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l'anno nel quadro SE;
- le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-*quater* e 7-*quinqes* del DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d'imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell'art. 7-*bis* del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraUE, anche se le istruzioni non prevedono l'obbligo di indicarle;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l'acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella 6 "Op. in reverse charge". Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d'oro e d'argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all'art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all'art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

- le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all'origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
- le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perché già acquisite mediante i modelli Intra;
- le operazioni con paesi Black List, perché già comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni < € 500, queste non sono escluse dallo Spesometro. Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi "black list", le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione "black list";
- le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicare con elenchi Intra servizi)
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

- le operazioni di cui all'art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA".
- le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); **attenzione**: l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
- le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.

In caso di dubbi se inserire o meno un'operazione, ricordarsi che "***melius est abundare quam deficere***".

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:



10 aprile 2015 per i contribuenti mensili
20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali

Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse può compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell'Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

I contribuenti più dotati, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.

I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente e vogliono affidare la spedizione al nostro Studio, devono comunque compilare il file telematico; ciò si ottiene con il software apposito che la software house ha predisposto in collegamento al gestionale ovvero, per i contribuenti minori, col software gentilmente messo a disposizione sul sito dell'Ag. Entrate.

Una volta compilato e controllato il file telematico occorre aggiungere i dati dell'intermediario (il nostro Studio): nel riquadro dei **dati del soggetto che si assume l'impegno alla trasmissione telematica** i clienti dovranno indicare il **codice 1** (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale dello studio, che è **02149391209**.

A questo punto è sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sarà nostra cura inviarlo.

SANZIONI

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065).

Vi raccomandiamo di contattare la software house affinché proceda all'estrazione dei dati dalla contabilità e predisponga il file telematico.

La Comunicazione Black List nel 2015 sarà solo annuale

Una buona notizia, tra le innumerevoli cattive, ogni tanto fa bene.

È stata modificata la comunicazione black list che, come noto, prevede che i soggetti Iva sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. paesi Black list, il cui elenco è quello del D.M. 04.05.99 e del D.M. 21.11.200. Ora la comunicazione finalmente **diventa annuale** e ci farà risparmiare tempo.

La nuova normativa non prevede più l'esenzione per le operazioni fino a 500 euro, ma in compenso esonera completamente dalla Comunicazione i soggetti che, nell'anno, non abbiano superato il limite di **10.000 euro di operazioni**, intendendo tale limite costituito dalla somma nel 2015 delle vendite e degli acquisti (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) a/dai paesi Black List.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

In altre parole, non saranno più obbligati alla presentazione della Comunicazione annuale black list, a partire dalla comunicazione per l'anno 2015, coloro che hanno posto in essere operazioni (acquisti e cessioni) con operatori black list per un valore complessivo inferiore ad euro 10.000. Superata tale soglia dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori black list a prescindere dall'importo, quindi anche quelle inferiori a € 500.

Le nuove Dichiarazioni d'intento

Siamo già a regime con le nuove Dichiarazioni d'intento, con le quali è stata semplificata la vita ai Fornitori, a scapito dei clienti esportatori abituali.

Vogliamo qui solo ricordare ai Fornitori di esportatori abituali che, per non incorrere in sanzioni, **al momento della consegna/spedizione** della merce (e non al momento successivo della fatturazione) essi devono:

- essere già in possesso della Dichiarazione d'intento del cliente (via fax, mail o posta) accompagnata dalla ricevuta di trasmissione telematica recante il protocollo di ricezione da parte dell'Ag. Entrate;
- aver controllato sul portale la veridicità della Dichiarazione ricevuta e aver stampato questo esito.

Facendo un esempio, se il 10 marzo 2015 spediamo merce al Cliente A e il giorno successivo 11 marzo riceviamo la sua Dichiarazione d'intento con la quale ci comunica di voler acquistare senza Iva a partire dall'1.3.2015 fino al 31.12.2015, la fattura che andremo ad emettere per la consegna del 10 marzo dovrà essere assoggettata ad Iva. Questo perché il 10 marzo non eravamo ancora in possesso della sua Dichiarazione d'intento.

Vi ricordiamo inoltre di registrarle ordinatamente e cronologicamente nell'apposito Registro.

Scatta il 31.3.2015 l'obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione

Entro fine mese si realizzerà il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella digitale per tutti i fornitori della Pubblica amministrazione, sia professionisti sia imprese.

Già dal 6 giugno 2014 era partito l'obbligo ma per le sole amministrazioni pubbliche centrali (Ministeri, Inps, ecc.).

Dal 31 marzo 2015, come prevede il D.L. n. 90/2014, l'obbligo viene esteso anche alle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e i fornitori non potranno più emettere su supporto cartaceo la fattura a un'amministrazione pubblica.

Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto, quello che più ci interessa, non potranno procedere a pagamenti.

L'obbligo riguarda l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. Per una corretta gestione dell'adempimento è necessario dotarsi di opportuni programmi gestionali, cioè di software di contabilità aggiornati. I contribuenti che solo occasionalmente avranno a che fare con la Pubblica Amministrazione possono anche risparmiare questi denari rivolgendosi a terzi, ad es. alla CCIA (<https://fattura-pa.infocamere.it>), ovvero a professionisti, anche al nostro Studio se sono poche fatture, ricordando che l'obbligo di conservazione delle fatture elettroniche permane per 10 anni.

Per sapere poi se un Ente è soggetto o meno alla fatturazione elettronica è possibile consultare l'apposito sito www.indicepa.gov.it.

Come utilizzare il credito Iva 2014 ?

Il sistema più semplice e tranquillo è quello di utilizzarlo con le compensazioni. Ma attenzione, il percorso è pieno di tranelli e laccioli. Infatti dall' **1.1.2015** è possibile procedere con la **compensazione** orizzontale (cioè con altri tributi e contributi) del credito **Iva annuale maturato nel 2014**. Più precisamente, il credito Iva annuale, **fino all'ammontare di € 5.000**, può essere utilizzato liberamente in compensazione dall'1.1.2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale tale credito emerge.

Una volta raggiunto questo limite di € 5.000 ogni ulteriore compensazione dell'Iva:

- può avvenire **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale; chi l'ha presentata entro il 28.2.2015 può già il 16 marzo sfruttare ulteriori € 10.000 per arrivare al secondo limite di € 15.000;
- deve essere **effettuata solo tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate.

La compensazione per importi superiori a € 15.000 richiede, in aggiunta, il **rilascio del visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Permane tuttavia la possibilità di richiedere trimestralmente la compensazione del credito Iva maturato nel trimestre senza il Visto di conformità.

Modello Intrastat servizi: semplificazione (da poco)

L'Agenzia delle Dogane ha semplificato il contenuto informativo dei modelli Intrastat riservati ai **servizi resi/ricevuti**.

Il numero e la data della fattura, le modalità di incasso/ pagamento e quelle di erogazione del servizio sono d'ora in poi informazioni facoltative, e non più obbligatorie.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dagli elenchi riepilogativi di gennaio 2015 (se mensili) e del primo trimestre 2015 (se trimestrali).

Per gli elenchi già presentati o in corso di presentazione interamente compilati non è richiesto alcun intervento di adeguamento.

Iva: Note di Credito per recuperare l'Iva non riscossa – art. 31 D.Lvo 175/2014

E' possibile recuperare l'Iva non incassata anche nel caso di **piani attestati di risanamento o ristrutturazione** aziendali.

Il modificato art. 26/633 ora stabilisce che anche in caso di stipula di un accordo di **ristrutturazione dei debiti omologato** ex art. 182-bis, ovvero di un **piano attestato di risanamento ex art. 67 L.Fall.** pubblicato nel Registro Imprese, il creditore può recuperare l'IVA tramite l'emissione di una nota di credito. Queste possono essere emesse senza limiti temporali, salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione (la fine del secondo anno successivo).

Quindi l'impresa creditrice potrà dedurre le perdite su crediti ed emettere una nota di variazione per l'IVA proporzionalmente alla quota falcidiata per effetto dell'omologazione.

La possibilità di emettere le note di credito IVA è di pertinenza, quanto ai piani attestati di risanamento, di tutti i creditori che vi manifestano volontaria adesione. E riguarda, quanto agli accordi di ristrutturazione, tutti e solo i creditori che vi hanno partecipato, manifestando il loro consenso e concorrendo al raggiungimento della soglia del 60% necessaria per l'omologazione dell'accordo.

Iva - Acquisti dal Rappresentante fiscale in Italia: occorre sempre la fattura estera

Con la Risoluzione 20 febbraio 2015 n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso in cui un soggetto passivo IVA, residente in Italia, dopo aver acquistato beni che si trovavano già nel nostro Paese presso il rappresentante fiscale di un fornitore estero, riceve la fattura, emessa dallo stesso rappresentante, senza l'addebito di IVA (in quanto soggetta a reverse charge ex art. 17 c. 2 Dpr. 633/1972) e senza indicazione alcuna della partita IVA del fornitore estero.

L'Agenzia Entrate ha stabilito che il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero, per la cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia:

- è da considerare **non rilevante come fattura ai fini IVA**;
- deve essere richiesta al suo posto la **fattura emessa direttamente dal fornitore estero**;
- non si compila l'Intra acquisti in quanto i beni già si trovavano in Italia.

Pertanto il soggetto IVA italiano (acquirente) deve procedere **all'autofatturazione** per regolarizzare l'operazione.

Iva intracomunitaria - Lavorazione di beni in paese UE poi cessione

Con una recente sentenza la Corte di Giustizia Ue ha precisato che una **cessione**, da parte di una società italiana a una francese, di beni sui quali il cedente italiano ha fatto realizzare lavori di rifinitura nello Stato del cessionario (Francia) prima della stipula della vendita, deve ritenersi realizzata ai fini Iva nello Stato del cessionario, cioè la Francia. Non è un caso molto frequente ma può capitare.

Questa cessione ha pertanto natura di operazione interna in Francia e **non può essere qualificata come operazione intracomunitaria**, con la conseguenza che va soggetta ad Iva francese.

Operativamente, se il bene dopo la lavorazione non rientra in Italia perché ceduto al soggetto francese, occorrerà prendere una P. Iva francese, rilevare prima una cessione intracomunitaria dalla P. Iva italiana alla P. Iva francese dell'italiano e successivamente una vendita (cessione interna) da quest'ultima al cliente francese. Il discorso è analogo se i beni, lavorati in Francia, vengono poi ceduti ad un soggetto tedesco: in tale caso si avrà non più una cessione interna francese bensì una cessione intracomunitaria ma dalla P. Iva francese dell'italiano al cliente tedesco.

Secondo infatti la normativa Iva UE, per i beni spediti o trasportati dal fornitore il luogo della cessione va individuato nel luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Questa sentenza e' in contrasto con quanto invece prevede l'art. 41c. 3 del DL 331/93 ma, prevalendo in tema di Iva la normativa UE su quella italiana, si ritiene che il principio sia immediatamente applicabile anche in Italia.

Caso diverso e' quello, ad esempio, di una vendita di un bene ad un cliente francese, col quale si e' pattuito fin dall'origine di far eseguire una lavorazione in Francia: **in questo caso la cessione e' intracomunitaria** (di un bene non finito se il lavorante francese fattura al francese, di un bene finito se il lavorante francese fattura al cedente italiano) e la lavorazione diventa una normale prestazione di servizi.

Appalti e solidarieta' fiscale del Committente: abrogazione

Il decreto semplificazioni, il D.Lgs. 175/14, ha modificato la normativa in materia di solidarieta' negli appalti. Esso ha disposto l'**abrogazione** delle norme, contenute nel D.L. 223/2006 noto come Decreto Bersani, relative alla **solidarieta' in materia fiscale**, in particolare per quanto riguarda il versamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nel subappalto, nonche' dell'IVA, ivi compresa la disposizione che prevedeva l'applicazione della abnorme sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui il committente avesse pagato i corrispettivi dovuti senza la verifica della correttezza dei versamenti all'Erario delle ritenute dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ci sono voluti 9 anni per riportare il buon senso in questa materia.

Rimane ancora in essere, ad eccezione del Committente privato, la responsabilita' contributiva / retributiva relativa al corretto versamento di retribuzioni, TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi, limitata ai 2 anni successivi alla cessazione del contratto d'appalto.

Beni in c/visione: riepilogo delle regole

Il Conto visione in Italia

Spesso succede di dover rinviare l'effetto traslativo della proprieta' di un bene causa una particolare esigenza del cliente cessionario. E' il caso della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 Cod. Civ.), nel cui ambito e' riconducibile l'invio di beni ai clienti **in conto visione**: in tal caso la vendita si perfeziona nel momento in cui l'acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni.

La vendita dei beni puo' essere fatta anche a prova, considerandosi sottoposta a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualita' pattuite o siano idonei all'uso cui gli stessi sono destinati (art. 1521 Cod. Civ.).

Ai fini Iva, la vendita con riserva di gradimento, cosi' come la vendita a prova, essendo una cessione ad effetto traslativo sospeso, si considera effettuata **nel momento in cui si produce il passaggio di proprieta'**. Tuttavia per i beni mobili l'operazione si considera **in ogni caso** effettuata al **compimento dell'anno** dal momento della consegna o spedizione dei beni (art. 6 Dpr 633/72).

Per questo motivo raccomandiamo sempre di seguire con attenzione le vicende dei beni in c/visione allo scopo di non superare l'anno.

Per vincere poi la presunzione di cessione, l'art. 1 c. 5 Dpr. 441/1997 prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta' deve risultare, alternativamente:

- o dal **DDT**, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
- o da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, **in un apposito registro Iva**, contenente, oltre alla natura, qualita' e quantita' dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- o dal **libro giornale** o da altro libro tenuto a norma del codice civile, ovvero da atto registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualita', quantita' dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

Il Conto visione nella UE

Le regole sopra viste valgono anche per i beni da/a verso paesi UE (art. 39 c. 1 DL 331/93).

Qui la sospensione d'imposta e' subordinata all'annotazione delle movimentazioni dei beni, in entrata o in uscita dall'Italia, nell'apposito **registro Iva** previsto dall'art. 50 c. 5 DL 331/1993.

Operativamente:

- il **cedente italiano** deve emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il cessionario non residente ha manifestato il consenso, ovvero a quello in cui e' decorso l'anno se i beni consegnati non sono stati restituiti;

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

- il **cessionario italiano**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione, nel registro degli acquisti.

Ai fini **INTRASTAT** gli elenchi riepilogativi non vanno presentati, né ai fini fiscali, né ai fini statistici, al momento dell'invio o del ricevimento dei beni con "riserva di gradimento" o a prova, ma in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione o di acquisto è **registrata o soggetta a registrazione** (Circ. 36/E/2010).

Bonus investimenti 15% (c.d. Tremonti quater)

Come anticipatovi l'anno scorso, anche nel 2015 si può usufruire del bonus investimenti: infatti il periodo agevolato riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati **dal 25.6.2014 al 30.6.2015**.

Ricordiamo le principali regole dopo i recenti chiarimenti della Circolare 5/E/2015.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta esente da Ires, Irap e Irpef usufruibile in compensazione.

Le spese agevolabili – Il credito d'imposta 2014 va calcolato sul **15% delle spese** per investimenti sostenute dal 25.6.14 al 31.12.14 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. È comunque possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

L'importo minimo di 10.000 euro, invece, deve essere verificato in relazione a **ciascun progetto** di investimento e non ai singoli beni che lo compongono, inserendo nel calcolo delle spese anche gli oneri di diretta imputazione, come i costi di **trasporto e montaggio**. In ogni caso, alla misura di favore non si applicano né il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d'imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi.

Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, può inoltre essere fruito anche dalle imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.

Investimenti agevolabili – Il credito d'imposta vale per gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 **"Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature"** della tabella ATECO 2007. Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.

Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come pure gli acquisti di beni merce e di materiali di consumo, anche se contenuti nella divisione 28, per esempio i toner. Nel caso di investimenti in beni complessi, ai fini dell'agevolazione rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per esempio **computer e software** acquistati per far funzionare i macchinari.

Come utilizzare il credito d'imposta – Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24 a partire dal **1° gennaio del secondo periodo di imposta** successivo a quello dell'investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta 1.1 – 31.12, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Se una quota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per motivi di incapienza, la stessa potrà essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d'imposta.

Revoca del credito – Il credito d'imposta viene revocato se i beni oggetto dell'investimento agevolato non sono mantenuti nell'impresa almeno fino alla fine del **periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

Liberi professionisti senza Cassa – Gestione separata Inps al 27,72%

Marcia indietro del Governo: contrariamente a quanto prima deliberato, col recente Decreto Milleproroghe è stato abolito l'aumento di ben 3 punti dei contributi Inps e confermata per il 2015, a carico dei professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'**aliquota del 27,72%**.

Istat gennaio 2014 - gennaio 2015

L'indice Istat, utile per l'aggiornamento dei canoni di locazione, è negativo: rispetto ad un anno fa registra un - 0,7%.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.